



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 19-12-2024

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIZZUTI FRANCESCO	P	DURANTI FRANCESCO	A
PERLI LUCA	P	GAOTI DAGOBERTO	P
SALCIARINI ROBERTA	P	ORTALI GIANLUCA	P
POLIDORI ROBERTO	P	BAGIACCHI GIULIA	A
FABBRI ALESSANDRO	P	CECI MIRKO	A
TASSI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti all'appello nominale n. 8 compreso il Sindaco e assenti n. 3.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

RUGGERI CHIARA	P
RADICCHI FEDERICA	P

Assume la presidenza il Signor FABBRI ALESSANDRO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Signor Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Andreoli Arcangela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
Andreoli Arcangela

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 3 all'ODG- Conferma delle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01 Gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal D.L. 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.1.2014 n.5;

VISTO l'art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con la quale è stata introdotta, con decorrenza 01.01.2020, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

PRESO ATTO che per l'effetto è stata abrogata tutta la previgente disciplina contenuta nell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, con eccezione della TASSA RIFIUTI (TARI) che rimane in vigore;

DATO ATTO altresì che, con decorrenza 01/01/2020 risultano abrogate le seguenti disposizioni:

- art. 8, commi 2 e seguenti, D. Lgs. 23/2011;
- art. 9 (eccetto comma 9), D. Lgs. 23/2011;
- art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, D.L. 201/2011;
- tutte le norme contenute nella Legge 147/2013 riguardanti l'applicazione dell'I.M.U. e della TASI e tutte le altre norme incompatibili con la novella introdotta;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 stabilisce quanto segue:

- a) (*comma 748*) l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) (*comma 750*) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può solo ridurla fino all'azzeramento;
- c) (*comma 751*) fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- d) (*comma 752*) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) (*comma 753*) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- f) (*comma 754*) per gli immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere del presente comma, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- g) (*comma 755*) A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- h) (*comma 756*) A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;
- i) (*comma 757*) In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- j) (*comma 760*) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi della precedente lettera f) è ridotta al 75 per cento.
- k) (*comma 767*) Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- l) (*comma 779*) Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTA la risoluzione n. 1/DF che chiarisce che dall'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui all' art. 1 comma 756 della l. 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

VISTI:

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019 dispone che “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*”;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “...*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

- l'art. 107 comma 2 del D.L. n 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020;
- l'art. 138 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n 34, che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e I.M.U. con il termine di approvazione del bilancio 2020;

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025, secondo quanto disposto dall'art. 151 del TUEL, è stabilito al 31.12.2024 e che, ai sensi del medesimo articolo, in caso di rinvio del termine per l'approvazione del bilancio, sarà necessario adottare apposita delibera consiliare indicante la motivazione della mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario del 31 dicembre;

VISTO il nuovo Regolamento I.M.U. (Imposta Municipale Propria) ai sensi della L. 160/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, tranne il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

PRESO ATTO che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fatti specie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

CONSIDERATO che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione”;*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VISTO l'allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/>;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 1, del suddetto decreto ministeriale che riporta "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

VISTO, inoltre, l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2020 con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Pietralunga, ai fini del controllo ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii.,

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/04/2021 con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Pietralunga, ai fini del controllo ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii. come segue:

ZONIZZAZIONE CAPOLUOGO

CLASSIFICAZIONE	VALORE ATTRIBUITO AL MQ
B	45,00
C1	12,75
C2	24,75
C3	20,25
C4	30,00
C5	35,00
C6	37,50
D	80,00
M	50,25

ZONIZZAZIONE FRAZIONI

CLASSIFICAZIONE	VALORE ATTRIBUITO AL MQ
B	15,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CLASSIFICAZIONE	VALORE ATTRIBUITO AL MQ
C	7,50

NUOVE ZONE INDIVIDUATE NEL PRG

ZONA	AREA	Valore (€/mq)
1	Zona di nuovo insediamento "Otello II"	8,21
2	Zona turistico ricettiva "Col di Gino"	3,70
3	Zona di nuovo insediamento "Pian della Perazza"	11,25
4	Zona di completamento "Perazza"	9,57
5	Zona di nuovo insediamento "Perazza"	17,99
6	Zona di nuovo insediamento "Casellina"	20,99
7	Area per attrezzature pubbliche lungo via Mazzini	45,84
8	Zona di nuovo insediamento "Palombaro del Mercato"	15,00
9	Zona di completamento locale "Palombara di Carabucola"	18,17
10	Zona di nuovo insediamento "Caibaldi"	7,50
11	Zona di nuovo insediamento "Gorgacce"	1,43
12	Zona di nuovo insediamento "Pian di Palazzo" – Le Lame	5,63
13	Zona di nuovo insediamento "Casanova Mulattieri"	8,05
14	Zone di completamento: "Corniole"	8,25
15	Zone di completamento: "Le Lame"	5,41
16	Zone di completamento: "Castelguelfo"	4,63
17	Zona turistico ricettiva "Gambrione"	10,86
18	Zona di recupero urbanistico "Fabbrecce"	60,00
19	Zona turistico ricettiva "Pian della Serra"	6,69
20	Zona turistico ricettiva "della Serretta"	11,64
21	Area di riqualificazione urbanistica – Comparto "Il Mercato"	36,54

ed ha attribuito alle aree di sedime dei fabbricati ricadenti in zona agricola il valore di € 27,00 al mq;

TENUTO CONTO della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per il 2025, come da Prospetto allegato, le aliquote già stabilite nelle precedenti annualità (2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2021; 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2022; 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2023; 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.11.2023) e di seguito dettagliate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	ESENTI (Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 30/12/2019, n. 160. Non rientrano nell'esenzione i

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
<p data-bbox="113 248 874 315">catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)</p> <p data-bbox="113 338 667 371">Sono assimilate all’ abitazione principale:</p> <ol data-bbox="272 394 874 2002" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 394 874 533">1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; <li data-bbox="272 555 874 734">2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; <li data-bbox="272 757 874 969">3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; <li data-bbox="272 992 874 1205">4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; <li data-bbox="272 1227 874 1843">5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; <li data-bbox="272 1865 874 2002">6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 	<p data-bbox="879 248 1332 315">fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
<p>stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>	
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7)</p>	<p>5,0 per mille (Ai sensi dell'art. 1 comma 748 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160</i>. Ai sensi del comma 749, all'abitazione principale e alle relative pertinenze si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)</p>
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 750 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160</i>)</p>
<p>IMMOBILI MERCE INVENDUTI: (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)</p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160</i>)</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	<p>ESENTI (Ai sensi dell'art. 1, comma 752 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160</i>)</p>
<p>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D <u>Pagano solo la quota erariale a favore dello Stato nella misura dello 7,6 per mille</u></p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 753 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160</i>)</p>
<p>Immobili concessi in comodato A PARENTI DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI O FIGLI/GENITORI) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica</p>	<p>10,4 per mille (Eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9) (Ai sensi dell'art. 1, comma 747 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160</i>) RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	10,4 per mille Riduzione dell'imposta al 75% (Ai sensi dell'art. 1, comma 760 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160</i>)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle altre classificazioni	10,4 per mille (Ai sensi dell'art. 1, comma 754 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160</i>)

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti 8;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. **di approvare** le seguenti aliquote dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** per l'anno **2025**, come da Prospetto allegato, confermando le aliquote delle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 di seguito dettagliate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte	ESENTI (Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160.</i> Non rientrano nell'esenzione i

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
<p>in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Sono assimilate all'abitazione principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 8) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 9) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 10) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 11) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 	<p>fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
<p>12)l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>	
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7)</p>	<p>5,0 per mille (Ai sensi dell'art. 1 comma 748 della Legge 30/12/2019 n. 160). Ai sensi del comma 749, all'abitazione principale e alle relative pertinenze si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)</p>
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 750 della Legge 30/12/2019, n. 160)</p>
<p>IMMOBILI MERCE INVENDUTI: (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)</p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 30/12/2019, n. 160)</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	<p>ESENTI (Ai sensi dell'art. 1, comma 752 della Legge 30/12/2019 n. 160)</p>
<p>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D <u>Pagano solo la quota erariale a favore dello Stato nella misura dello 7,6 per mille</u></p>	<p>AZZERATA (Ai sensi dell'art. 1, comma 753 della Legge 30/12/2019, n. 160)</p>
<p>Immobili concessi in comodato A PARENTI DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI O FIGLI/GENITORI) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il</p>	<p>10,4 per mille (Eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9) (Ai sensi dell'art. 1, comma 747 della Legge 30/12/2019 n. 160)</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2025
contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	RIDUZIONE DELLA BASE <i>IMPONIBILE DEL 50%</i>
Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	10,4 per mille Riduzione dell'imposta al 75% (Ai sensi dell'art. 1, comma 760 della Legge 30/12/2019 n. 160)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle altre classificazioni	10,4 per mille (Ai sensi dell'art. 1, comma 754 della Legge 30/12/2019 n. 160)

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti 8;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

FABBRI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale

Canafoglia Valter

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione:

oggi stesso viene pubblicato sul sito web comunale per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Pietralunga, li 15-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 19-12-2024 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il 19-12-2024 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c, 4, D.Lgs. 267/2000);

E' stata pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **15-01-2025 al 30-01-2025** senza reclami .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO